



PARERE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI

ai sensi dell'art. 40-bis primo comma del d.lgs. n. 165/2001

OGGETTO: Proposta di deliberazione n. 289 del 21/06/2021 avente ad oggetto: “Presenza d’atto del PEF 2021 del servizio rifiuti - articolazione della tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI per l’anno 2021 - approvazione; regolamentazione delle agevolazioni limitate all’anno 2021 alle utenze non domestiche sottoposte a restrizioni d’esercizio a causa dell’emergenza sanitaria ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997”

L’Organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di:

- Dott. Maurizio Nieri
- Dott. Rag. Claudio Pucci
- Rag. Marco Giusti

riunitosi con modalità telematica,

VISTI

- il regolamento per la disciplina della Tari, ex art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 approvato con deliberazione di C. C. n. 105/2020;
- la proposta di deliberazione n. 275 del 14/6/2021 avente come oggetto: “Regolamento comunale per la disciplina della TARI ex art. 1 commi da 639 a 721 della Legge 147/2013”, sulla quale il Collegio ha già espresso il proprio parere positivo;
- la proposta di deliberazione n. 289 del 21/06/2021 di cui in oggetto;

RILEVATA

- la necessità con la citata proposta di deliberazione n. 289/2021 non solo di prendere atto che le tariffe Tari 2021 dovranno essere approvate in conformità al Piano Economico Finanziario validato con determinazione n. 78 del 14/06/2021 del Direttore Generale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Ambito Territoriale Ottimale - Toscana Costa, ma anche di fissare le percentuali di ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, oltre che di confermare la tabella di trascodifica Tari/Istat /Ateco in relazione alla classificazione delle attività economiche;

- la necessità di individuare le date di scadenza per il versamento delle tre rate della Tari 2021 (comprensiva del saldo del 10% afferente il tributo dell'annualità 2020) nel 30 novembre per la prima rata, nel 30 dicembre per la seconda e nel 30 gennaio 2022 per la terza ed ultima rata, fatta salva la possibilità del versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata

- l'opportunità e la necessità di individuare le attività, comprese nelle categorie delle utenze non domestiche, cui destinare agevolazioni tariffarie Tari 2021 costituite dall'abbattimento totale della parte variabile del tributo, in quanto ancora influenzate dalle restrizioni di esercizio causa il perdurare dell'emergenza sanitaria, tra cui:

- 1) musei, biblioteche, associazioni;
- 1a) Scuole;
- 2) cinematografi e teatri;
- 4) campeggi, impianti sportivi, palestre;
- 5) stabilimenti balneari;
- 6) esposizioni, autosaloni;
- 7) alberghi con ristorante;
- 8) alberghi senza ristorante;
- 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria e altri beni durevoli;
- 15) negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gallerie d'arte;
- 16) banchi di mercato beni durevoli;
- 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
- 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (anche da asporto), pub;
- 23) birrerie, hamburgerie;
- 24) bar, caffè, pasticceria;
- 27) pizza al taglio;
- 28) dettaglio in grandi magazzini di generi non deperibili (Ateco 47.19.1; 47.64.10, Ateco 47.71);
- 30) discoteche, night club,

precisando che per le attività comprese all'interno della categoria Tari 2 (cinema e teatri) e 4 (in relazione alle palestre e impianti sportivi), che sono risultate essere tra le più penalizzate in quanto hanno subito le più lunghe chiusure, la misura agevolativa consta nell'integrale abbattimento sia della quota fissa che variabile del tributo per l'annualità 2021;

- l'opportunità e la necessità di stabilire che il quadro ricognitorio finanziario e delle risorse destinate alle agevolazioni alle utenze non domestiche di cui sopra, sarà quantificato e messo a disposizione con la manovra di riequilibrio, precisando che qualora in fase di riequilibrio non si ottenesse il budget necessario pari alle riduzioni di cui sopra, la riduzione sarà proporzionalmente distribuita sulle varie categorie in base alle effettive risorse;

CONSIDERATO

- che le agevolazioni/esenzioni sopra indicate e contenute nella proposta di deliberazione n. 289/2021 devono intendersi, avvalendosi della potestà regolamentare di cui all'art 52 del D. Lgs. 22/1997, quali integrazioni della disciplina regolamentare Tari, eccezionalmente limitata all'unica annualità 2021, a causa del persistere della emergenza sanitaria;

VISTI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448;

- l'art 151 comma 1 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 (pubblicato in G.U. n. 13 del 18/01/2021) con cui si differisce al 31/03/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 degli enti locali ;

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs 446/97 secondo il quale i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie;

- l'art 30 comma 5 della Legge n. 69 del 21/05/2021 con il quale il legislatore ha previsto che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art 1 comma 169 della L.n.296/2006 e all'art 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 giugno 2021;

- lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

- l'art. 13 del D. L. 201/2011 (titolato "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria") commi 15 e 15 bis così come sostituiti dall'art. 15-bis, comma 1 lett. a) e b) D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2019, n. 58 in forza dei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il comma 15-ter del suddetto art. 13 del D. L. 201/2011, che prevede che gli atti relativi alla Tari sono applicabili dal 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet <http://www.finanze.gov.it/> avvenga entro e non oltre il 28 ottobre dello stesso anno e che, a tal fine, essi devono essere trasmessi, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del

Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI ALTRESI'

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 come modificato con il D. Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 dal Dirigente Dott. Alessandro Parlanti in data 22/06/2021;
- il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Marco Marinai in in data 22/06/2021;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di approvazione della deliberazione n. 289 del 21/06/2021 avente ad oggetto: "Preso d'atto del PEF 2021 del servizio rifiuti - articolazione della tassa sui rifiuti (TARI): tariffe TARI per l'anno 2021 - approvazione; regolamentazione delle agevolazioni limitate all'anno 2021 alle utenze non domestiche sottoposte a restrizioni d'esercizio a causa dell'emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997" .

Livorno, 23 giugno 2021 .

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

(firmato digitalmente)

Dott. Maurizio Nieri

Dott. Rag. Claudio Pucci

Rag. Marco Giusti